



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Allegati:

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari dei Comuni di
SAINT-OYEN
VALSAVARENCHÉ

Ai Presidenti delle Unités des Communes
valdôtaines

e, p.c.,

Al Dirigente della struttura
Strutture ricettive e commercio

Al Consiglio permanente degli enti locali

Al Direttore dell'Associazione albergatori
& imprese turistiche Valle d'Aosta
ADAVA
adava@pec.it

Oggetto: Dichiarazione telematica dell'imposta di soggiorno.

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in merito all'obbligatorietà o meno, da parte dei gestori delle strutture ricettive, della compilazione e dell'invio della dichiarazione telematica prevista a livello nazionale dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), introdotto dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), si rammenta quanto segue.

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, istituita a livello nazionale dall'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, si ricorda che l'articolo 14, comma 3, del medesimo d.lgs. ha previsto che nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, e pertanto anche in Valle d'Aosta, le modalità di applicazione di tale nuovo decreto siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

.....
Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165/272511
BERNO Nicoletta 0165/272582

La nostra Regione ha, di conseguenza, potuto disciplinare e regolamentare in autonomia l'imposta di soggiorno come segue:

- ✓ l'articolo 32¹ della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Legge finanziaria per gli anni 2012/2014*) che ha dato la possibilità ai Comuni valdostani di istituire tale imposta demandando alla Giunta regionale la definizione delle modalità di attuazione della stessa;
- ✓ in ultimo, la deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 6 maggio 2016², adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), che ha disciplinato in maniera puntuale i diversi aspetti dell'imposta, tra cui, in particolare, anche gli adempimenti relativi alla dichiarazione da parte dei gestori delle strutture ricettive e il conseguente versamento di quanto dovuto ai Comuni.

In seguito, i Comuni hanno provveduto a recepire la disciplina regionale nei propri regolamenti comunali, integrandoli con le parti relative al controllo e accertamento dell'imposta, alle sanzioni amministrative, alla riscossione forzata e ai rimborsi.

Si sottolinea, inoltre, che successivamente, con riguardo a tutti i tributi comunali, l'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*) ha rafforzato la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia tributaria, prevedendo la possibilità di istituire nuovi tributi locali e di disciplinare, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Visto il quadro normativo sopra riportato, si ritiene quindi di poter affermare che i gestori delle strutture ricettive valdostane sono tenuti ad osservare, per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno e quindi anche per la dichiarazione e il versamento, la disciplina regionale sopra richiamata.

Di conseguenza non pare dovuta la presentazione della dichiarazione prevista a livello nazionale dall'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs. 23/2011, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del d.l. 34/2020 né applicabili le sanzioni ivi previste.

Ad ogni buon conto si evidenzia che gli adempimenti relativi alle dichiarazioni e ai versamenti sono stabilite dall'articolo 8 dell'allegato A alla citata deliberazione n. 599/2016, vale a dire:

¹ L'articolo 32 della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30 (*Legge finanziaria per gli anni 2012/2014*) è reperibile al seguente link: https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=6741#articolo_32

² la deliberazione della Giunta regionale n. 599/2016, ad oggetto: "Approvazione, di intesa con il consiglio permanente degli enti locali, di modifica alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012 e già modificata con DGR n. 2122 in data 20 dicembre 2013.", è reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2055



- per quanto riguarda la dichiarazione: presentazione della stessa al proprio Comune di appartenenza, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "*Fines modulistica per gli uffici*" (disponibile, oggi, anche nella versione telematica), con la seguente tempistica:
 - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
 - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre;
- per quanto riguarda il versamento: corresponsione dell'imposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune (o in alcuni casi, oggi, anche mediante pagamento spontaneo sulla rispettiva piattaforma comunale dei pagamenti integrata pagoPA), secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
 - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.

Restando a disposizione ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -